

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MAROSTICA E SALCEDO

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **duemila.....**, il giornodel mese di....., tra il Comune di Marostica, di classe II, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Matteo Mozzo, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in seguito chiamato anche Comune "Capo-Convenzione" (C.F. 82000830248); il Comune di Salcedo, di classe IV, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gasparini Giovanni Antonio, elettivamente domiciliato presso la sede municipale (C.F. 84002530248) ;

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che la Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno che, con D.M. del 31 luglio 2010, ha decretato la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di regioni ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;
- che l'Amministrazione comunale di Marostica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di Salcedo con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data dichiarata immediatamente eseguibile, hanno stabilito che l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale avvenga in forma associata tra i due Comuni stessi, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465 del 4/12/1997;

- che detta forma associata di esercizio delle funzioni in argomento deve concretizzarsi in un'apposita convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Marostica (Classe II), di Salcedo (Classe IV) Provincia di Vicenza, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni per l'ufficio di Segretario comunale.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Marostica assume il ruolo di Comune Capo-Convenzione.

Al Sindaco del Comune Capo-Convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", previa concertazione con il Sindaco di Salcedo;

- la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa concertazione con il Sindaco del Comune di Salcedo,

salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti attività in ciascun Ente.

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono ripartite in modo da assicurare il corretto funzionamento di ciascun Comune, con un impegno del Segretario proporzionale alle mansioni degli apparati organizzativi degli enti ed alla complessità delle loro problematiche come da seguente modalità:

- per n. 32 ore settimanali presso il Comune di Marostica,
- per n. 4 ore settimanali presso il Comune di Salcedo.

Il Segretario dovrà, altresì, previo accordo con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati, in genere, ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, sarà ripartita in base al rapporto percentuale indicato all'art. 3 della presente convenzione, compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato del Segretario Comunale di cui all'art. 7.

Diversamente, l'onere per il rimborso delle spese di viaggio del Segretario Comunale da e per la sede del Comune Capo-Convenzione spetta al Comune di Salcedo (pareri 8 e 9 del 7/02/2011 – Sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti), mentre l'eventuale compenso relativo a funzioni aggiuntive conferite da ciascun Comune in convenzione, nonché il rimborso spese per missioni o trasferte del Segretario, sarà totalmente a carico di ciascun Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono svolte.

La retribuzione di risultato sarà erogata interamente dal Comune di Marostica, con rimborso da parte del Comune di Salcedo della parte di competenza.

Il Comune Capo-Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche relative al trattamento fondamentale spettanti al Segretario comunale ed al recupero annuale delle spese a carico del Comune di Salcedo.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario comunale nei rispettivi comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) che potranno, comunque, essere variati allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha durata **fino al 30.10.2023**, con decorrenza dalla presa in servizio del titolare della convenzione, conseguente alla nomina dello stesso da parte del Sindaco del Comune di Marostica, Capo-Convenzione.

Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali interessate;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni di Marostica e Salcedo hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della Convenzione, il Segretario stesso conserva la titolarità.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo-Convenzione.

Prima della scadenza la convenzione può essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento. Detta retribuzione aggiuntiva si adegua automaticamente con l'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. di categoria..

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

Il servizio di segreteria viene garantito da un unico Segretario comunale che presta la sua opera presso gli Enti aderenti.

L'individuazione del Segretario comunale titolare compete al Sindaco del Comune Capo-Convenzione.

ART. 9 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro. La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Venezia per l'adozione del provvedimento costitutivo della sede convenzionata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di MAROSTICA

Il Sindaco

Matteo Mozzo

Comune di SALCEDO

Il Sindaco

Gasparini Giovanni Antonio